



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0308-47-2019	Data/Ora Ricezione 18 Febbraio 2019 18:12:21	---
--	--	-----

Societa' : SOCIETE GENERALE

Identificativo : 114124

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : SOCGENN01 - Costanza Mannocchi

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 18 Febbraio 2019 18:12:21

Data/Ora Inizio : 18 Febbraio 2019 18:12:22

Diffusione presunta

Oggetto : Modifica dell'articolo 10 relativo a Fusione
– Scorporo e dell'articolo 11 relativo a
Scioglimento – Proroga del regolamento
dei FCI

Testo del comunicato

Si veda allegato

Parigi - La Défense, 18 febbraio 2019,

I termini in maiuscolo riportati nella presente comunicazione corrispondono ai termini definiti nel prospetto e nel regolamento del FCI interessato.

Modifica dell'articolo 10 relativo a Fusione – Scorporo e dell'articolo 11 relativo a Scioglimento – Proroga del regolamento dei FCI

LIAM ha deciso di procedere alla modifica del regolamento dei FCI sotto elencati:

NOME DEL FCI	CODICE ISIN
Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist	FR0007056841
Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF - Acc	FR0010410266
LYXOR MSCI INDIA UCITS ETF - C-EUR	FR0010361683
Lyxor MSCI Malaysia UCITS ETF - Acc	FR0010397554

L'Articolo 10 Fusione – Scorporo del regolamento di ciascun FCI sarà modificato come segue

Prima	Dopo
<p>La società di gestione può conferire, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel FCI in altro OICVM, oppure scorporare il FCI in due o più fondi comuni d'investimento.</p> <p>Queste operazioni di fusione o scissione possono essere messe in atto soltanto dopo averne informato i detentori di quote. Una volta effettuate tali operazioni, verrà rilasciata una nuova attestazione che indica il numero di quote detenute da ogni sottoscrittore</p>	<p>La società di gestione può conferire, in tutto o in parte, gli attivi compresi nel FCI in altro OICVM, oppure scorporare il FCI in due o più fondi comuni d'investimento.</p> <p>Queste operazioni di fusione o scissione possono essere messe in atto soltanto dopo averne informato i detentori di quote. Una volta effettuate tali operazioni, verrà rilasciata una nuova attestazione che indica il numero di quote detenute da ogni sottoscrittore.</p> <p><i>Quando il fondo è un ETF, la sospensione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso sul mercato primario e degli ordini di acquisto e di vendita sul mercato secondario potrebbe non intervenire subito dopo l'informativa ai detentori, bensì alcuni giorni lavorativi prima della liquidazione dell'ETF. La nota informativa ai detentori specificherà le modalità nonché il calendario dell'operazione di liquidazione. Tuttavia, tali modalità specifiche non esentano l'ETF dall'obbligo di rispettare la soglia regolamentare di sospensione di cui all'articolo 411-21 del regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari.</i></p>

L'Articolo 11 Scioglimento – Proroga del regolamento di ciascun FCI sarà modificato come segue

Prima	Dopo
<p>- Nell'eventualità in cui l'ammontare del patrimonio del FCI permanga per trenta giorni inferiore all'importo stabilito dall'Articolo 2 di cui sopra, la società di gestione informa al riguardo l'Autorità dei Mercati Finanziari e procede allo scioglimento del FCI, tranne in caso di operazione di fusione con un altro fondo comune d'investimento.</p>	<p>- Nell'eventualità in cui l'ammontare del patrimonio del FCI permanga per trenta giorni inferiore all'importo stabilito dall'Articolo 2 di cui sopra, la società di gestione informa al riguardo l'Autorità dei Mercati Finanziari e procede allo scioglimento del FCI, tranne in caso di operazione di fusione con un altro fondo comune d'investimento.</p>

<p>- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il FCI; in tal caso informa della sua decisione i detentori delle quote e, a decorrere da tale data, non verranno più accettate richieste di sottoscrizione o di riscatto.</p> <p>- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del FCI in caso di richiesta di rimborso della totalità delle quote, di cessazione dalle funzioni della banca depositaria o nel caso in cui non sia stata designata un'altra banca depositaria, oppure alla scadenza del FCI se non prorogata.</p> <p>La società di gestione comunica a mezzo postale all'Autorità dei Mercati Finanziari la data e la procedura di scioglimento stabilite. In seguito, invia all'Autorità dei Mercati Finanziari la relazione del revisore dei conti.</p> <p>La proroga del FCI può essere decisa dalla società di gestione d'intesa con la banca depositaria. Tale decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista del FCI e resa nota ai detentori delle quote come pure all'Autorità dei Mercati Finanziari.</p>	<p>- Quando il fondo è un ETF, la sospensione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso sul mercato primario e degli ordini di acquisto e di vendita sul mercato secondario potrebbe non intervenire subito dopo l'informativa ai detentori, bensì alcuni giorni lavorativi prima della liquidazione dell'ETF. La nota informativa ai detentori specificherà le modalità nonché il calendario dell'operazione di liquidazione. Tuttavia, tali modalità specifiche non esentano l'ETF dall'obbligo di rispettare la soglia regolamentare di sospensione di cui all'articolo 411-21 del regolamento generale dell'Autorità dei mercati finanziari.</p> <p>- La società di gestione può sciogliere anticipatamente il FCI; in tal caso informa della sua decisione i detentori delle quote e, a decorrere da tale data, non verranno più accettate richieste di sottoscrizione o di riscatto.</p> <p>- La società di gestione procede inoltre allo scioglimento del FCI in caso di richiesta di rimborso della totalità delle quote, di cessazione dalle funzioni della banca depositaria o nel caso in cui non sia stata designata un'altra banca depositaria, oppure alla scadenza del FCI se non prorogata.</p> <p>La società di gestione comunica a mezzo postale all'Autorità dei Mercati Finanziari la data e la procedura di scioglimento stabilite. In seguito, invia all'Autorità dei Mercati Finanziari la relazione del revisore dei conti.</p> <p>La proroga del FCI può essere decisa dalla società di gestione d'intesa con la banca depositaria. Tale decisione deve essere presa almeno 3 mesi prima della scadenza della durata prevista del FCI e resa nota ai detentori delle quote come pure all'Autorità dei Mercati Finanziari.</p>
---	---

Questi articoli modificati saranno riportati nei prospetti datati 19 febbraio 2019 ed entreranno in vigore il 21 febbraio 2019.

L'aggiunta di queste indicazioni non avrà alcun impatto sul metodo di gestione dei FCI elencati nella presente comunicazione o sul loro profilo di rischio e rendimento.

Ogni FCI conserva ogni caratteristica specifica in essere e, in particolare, i codici di negoziazione e le spese di gestione.

Le versioni aggiornate del Prospetto e del Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori del FCI sono consultabili nel sito dell'AMF www.amf-france.org, o disponibili su richiesta presso LIAM e nel suo sito Internet www.lyxoretf.com.

Lionel Paquin
Presidente di Lyxor International Asset Management

Fine Comunicato n.0308-47

Numero di Pagine: 4